

Separazione e Divorzio

Avv. Francesca Romani

La separazione dei coniugi

La separazione personale dei coniugi può essere chiesta per:

- Intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- Grave pregiudizio per l'educazione dei figli

La separazione può essere consensuale o giudiziale e quest'ultima può essere chiesta con o senza addebito.

La separazione consensuale

- L'[art. 158 c.c.](#) consente ai coniugi di ottenere la separazione su richiesta congiunta depositando presso il Tribunale competente un ricorso nel quale dovranno essere specificate le condizioni della separazione. L'accordo acquisterà efficacia giuridica con l'omologazione da parte del Tribunale.
- In sede di separazione consensuale non rileva l'addebito, ossia la condotta del coniuge contraria ai doveri inerenti al matrimonio.

Le condizioni della separazione consensuale

L'assegnazione della casa coniugale

- Il contributo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il genitore
- La contribuzione alle spese straordinarie dei figli
- il mantenimento del coniuge se ne ricorrono i presupposti
- L'affidamento dei figli (condiviso o esclusivo – quest'ultimo solo in casi particolari) e le modalità di visita del genitore non collocatario dei minori.

Altre condizioni

Nella separazione consensuale i coniugi possono accordarsi anche su altre condizioni come il trasferimento della proprietà di un immobile alla moglie o ai figli - beneficiando così della esenzione fiscale (*articolo 19 della legge n. 74 del -Circolare 21 giugno 2012, n. 27*)

La separazione giudiziale

Se i coniugi non trovano un accordo la separazione sarà giudiziale che può essere chiesta con o senza addebito (cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto, con conseguente esclusione del diritto di mantenimento del coniuge a cui la separazione viene addebitata

- I coniugi compariranno personalmente davanti al Presidente del Tribunale che in questa fase, adotterà i **provvedimenti necessari ed urgenti** .
- Nel corso della causa saranno presentate memorie, verrà svolta l'istruttoria richiesta dalle parti ed ammessa dal Giudice, verranno sentiti i testimoni, potrà essere disposta una CTU psicologica o contabile, potrà essere chiesto l'intervento dei Servizi Sociali e le indagini della Polizia Tributaria e/o della Guardia di Finanza ecc.
- In corso di causa è possibile chiedere una sentenza parziale solo sullo "status" .
- Il procedimento verrà poi definito con sentenza che
- passerà in giudicato se non sarà impugnata nei
- termini di legge

- Nell'ambito del procedimento giudiziale il Tribunale deciderà su:
- L'addebito della separazione (se richiesto)
- Il mantenimento del coniuge (se ne ricorrono i presupposti)
- L'affidamento dei figli. L' [art. 337 ter c.c.](#) (riformulato a seguito dell'entrata in vigore del [d.lgs. n. 154/2013](#)).

- L'affidamento sarà quindi condiviso con scelta del genitore collocatario. Il Tribunale potrà prevedere anche un affidamento esclusivo o diverso se ne dovessero ricorrere i presupposti.
- Le modalità di visita figlio/i con il genitore non collocatario
- Il mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente
- La contribuzione alle spese extra
- L'assegnazione della casa coniugale .

Lo scioglimento della comunione legale (cosa cambia con la Legge sul divorzio breve)

- Per scioglimento della comunione dei beni si deve precisare che si intende la “cessazione del regime legale” e non la “divisione di beni comuni” come alcuni possono pensare.
- I coniugi al momento della celebrazione del matrimonio scelgono il regime patrimoniale. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia sarà **quello della comunione dei beni** ([art. 159 c.c.](#))

- Art 191 cc elenca le cause di scioglimento della comunione dei beni.
- Ebbene la legge 55 del 2015 nell'ambito della separazione personale stabilisce che il regime patrimoniale coniugale della comunione dei beni «**si scioglie nel momento**» in cui il **Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato.**

Il Divorzio

- L'ordinamento giuridico italiano con la legge 898 del 1970 ha introdotto la “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, poi modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. Quest'ultima legge ha ridotto il periodo di separazione (necessario per richiedere il divorzio) da 5 a 3 anni .
- La Legge n. 55 del 2015 (cd divorzio breve) ha ulteriormente ridotto la durata del periodo necessario per poter proporre la domanda di divorzio : 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di separazione consensuale

- **Tra i presupposti indicati dalla Legge per richiedere il divorzio , la circostanza di più frequente applicazione è l'intervenuta separazione legale dei coniugi.**
- La nuova Legge del 6 maggio 2015 n. 55, come detto, ha ridotto il termine minimo per proporre la domanda di divorzio portandolo a un anno dall'udienza presidenziale nel caso di separazione giudiziale (e sempre che si sia formato il giudicato sullo status) ovvero a sei mesi dall'udienza presidenziale, se vi è stata separazione consensuale omologata.
- Il termine minimo è di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente anche se il procedimento nasce come giudiziale e si trasforma poi in consensuale

Per riassumere:

- Per presentare domanda di scioglimento (si parla di scioglimento in caso di matrimonio civile) o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario) – le parti possono utilizzare alternativamente:
- la sentenza di separazione passata in giudicato, se la separazione deriva da un procedimento giudiziale;
- il decreto di omologa della separazione consensuale;
- l'accordo raggiunto con la negoziazione assistita;
- la dichiarazione (doppia) rilasciata innanzi all'ufficiale dello stato civile nei casi previsti dalla legge

Questi i termini per presentare la richiesta di divorzio:

- in caso di Separazione giudiziale
12 mesi dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale
- In caso di Separazione giudiziale trasformata in consensuale
6 mesi dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale
- In caso di Separazione consensuale
6 mesi dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale .
- In caso di Negoziazione assistita
6 mesi dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita di separazione
- In caso di Accordo concluso di fronte all'Ufficiale dello stato civile
6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile

Come la separazione, anche la domanda di divorzio può essere presentata con ricorso congiunto al quale seguirà la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Tribunale competente che pronuncerà poi la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Condizioni del divorzio

- Le condizioni del divorzio, come per la separazione , riguarderanno:
- L'assegnazione della casa coniugale
- L'affidamento figli minori e le modalità dei visita del genitore non collocatario
- L'assegno divorzile per il coniuge, se ne ricorrono i presupposti.
- L'assegno quale contributo al mantenimento dei figli (minori o maggiorenni non autosufficiente conviventi) oltre al 50% delle loro spese extra mediche, scolastiche e sportive.
- In caso di divorzio congiunto sarà possibile prevedere un assegno divorzile in unica soluzione.

Il divorzio pone fine al matrimonio. Il coniuge, quindi, in caso di decesso dell'ex non sarà più erede ma se titolare di assegno divorzile potrà beneficiare della pensione di reversibilità . Nel caso in cui l'ex coniuge deceduto si sia, nel frattempo, risposato, la pensione sarà ripartita dal Tribunale tra l'ex coniuge e l'attuale coniuge.

Inoltre il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile (non è possibile in caso di “una tantum”), che non ha contratto un nuovo matrimonio avrà diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge (alla cessazione del rapporto di lavoro) pari al 40% dell'indennità, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio

La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO può essere chiesta in ogni momento qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.

La modifica delle condizioni, in caso di accordo, può essere presentata con ricorso congiunto

La negoziazione assistita

- Con il [d.l. n. 132/2014](#), convertito nella [l. n. 162/2014](#) d.l. n. [132/2014](#), convertito nella [l. n. 162/2014](#) è stato introdotto il nuovo istituto della **negoziazione assistita**
- I coniugi che decidano, quindi, consensualmente di separarsi o di divorziare (ma anche di modificare consensualmente le condizioni già concordate in sede di separazione o divorzio) potranno:
 - presentare un ricorso congiunto presso il **Tribunale**
oppure
 - avviare la procedura di **negoziazione assistita** con gli avvocati (art. 6, [d.l. 132/2014](#))
 - presentarsi, ricorrendone i presupposti (art. 12), direttamente presso l'ufficio dello Stato civile.

La negoziazione assistita – facoltativa in caso di separazione o divorzio- è divisa in tre fasi: 1) l'invito – 2) la convenzione – 3) l'accordo

- **l'invito**: è l'atto con cui “si invita” la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
- **la convenzione**: la pattuizione con la quale le parti, assistite ciascuna dal proprio avvocato al quale rilasciano idonea procura, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
- **l'accordo**: è l'atto con il quale le parti compongono la controversia.

L'accordo deve obbligatoriamente prevedere:

a) il tentativo di conciliazione

- l'informazione della possibilità di esperire la mediazione familiare

- inoltre in presenza di figli:

- che le parti sono state informate dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con i rispettivi genitori
- l'affidamento ed il collocamento dei figli nonché le modalità di frequentazione del genitore non collocatario.
- il mantenimento dei figli

b) la dichiarazione degli avvocati che l'accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico.

La negoziazione assistita deve essere depositata entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso l'ufficio del Pubblico Ministero con gli ulteriori documenti richiesti (estratto di matrimonio, certificati residenza e stato di famiglia, dichiarazione dei redditi ecc).

L'accordo munito dell'autorizzazione o del nulla osta dal parte del PM andrà trasmesso (si può depositare o inviare via pec) entro 10 giorni dal ritiro al Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio.